



DS ITALIA 12 SRL

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS
C.a. dott.ssa Silvia Terzoli
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma (RM)
Va-5@mite.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS
Sottocommissione PNIEC
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma (RM)
C.a.
Egr. Prof.
Fulvio Fontini
A mezzo PEC all'indirizzo:
compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS
Commissione Tecnica PNRR – PNIEC
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma (RM)
va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO
Dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Roma, 22 febbraio 2024

Oggetto: [ID_VIP 10249] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrisolare denominato "Cammarata", di potenza pari a 39,50 MW, da realizzarsi nel comune di Cammarata (AG) e relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale. Nota parere della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del 22.01.2024 prot. N.4031 pervenuto al registro ufficiale MASE in pari data al n. 0011542 – Invio controdeduzioni.

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente società DS Italia 12 S.r.l., con sede legale in Via del Plebiscito, n. 112, CAP 00186 Roma (RM), P.IVA 16380551008, in persona del suo procuratore speciale Ing. Italo Rubeo (di seguito, la "Società"),

PREMESSO CHE

DS ITALIA 12 SRL – CON UNICO SOCIO
SEDE LEGALE: VIA DEL PLEBISCITO, 112,
00186, ROMA (RM)

TEL.: +(39) 06.99312225 - 2224
DSITALIA12SRL@LEGALMAIL.IT

REGISTRO DELLE IMPRESE P.IVA E C. F.
16380551008 REA RM 1652944 – CCIAA
CAP. SOC. EURO 3.000 INT. VERS.

- A. in data 16.08.2023 la Società ha presentato presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito “MASE” o il “Ministero”), istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 (“VIA”) relativa al progetto per la costruzione ed esercizio dell’impianto di cui in oggetto.
- B. In data 07.09.2023, a seguito della comunicazione di procedibilità del progetto il MASE ha effettuato la contestuale pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul portale ministeriale.
- C. in data 29.09.2023 la società ha richiesto l’attivazione della procedura di Autorizzazione Unica protocollando al n. 30012 la relativa documentazione richiesta presso gli uffici della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Energia.
- D. In data 22.01.2024 il MASE ha pubblicato sul proprio portale la nota del 22.01.2024, prot.4031 con la quale la Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, trasmetteva al Ministero il parere tecnico *per gli aspetti ambientali* n. **808_2023 del 22.12.2023** emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica dell’Assessorato Territorio e Ambiente con procedura iscritta al portale regionale ambientale con codice procedura n.2726;

CONSIDERATO CHE

- A. la Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali nel verbale della seduta di prosecuzione del 29.12.2023 qualifica (**in modo palesemente erroneo**) come “regionale” il procedimento di Valutazione Ambientale (nazionale) attivato dalla scrivente ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., invocando l’applicazione a tale procedimento di Valutazione Ambientale (nazionale) le disposizioni di cui all’art. 27 -bis del D.Lgs. 152/2006 proprie del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (cd. PAUR)½
- B. il citato parere è stato “*predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale*”, (**in modo palesemente erroneo** come si dimostrerà in appresso);
- C. la citata nota precisa che “*il parere tecnico di cui sopra è stato predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite sul sito web del MASE all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10166/14955>*”;
- D. l’art. 5 rubricato “Valutazioni Finali” raccoglie tutte le valutazioni che hanno costituito la base sulle quali la Commissione Tecnica Specialistica ha espresso il suo parere finale;
- E. la procedura di Valutazione Ambientale Nazionale, attivata dalla scrivente presso il MASE prevede, come indicato dalla norma di riferimento, un confronto endoprocedimentale con gli enti interessati che sono tenuti ad esprimersi nei trenta giorni successivi alla pubblicazione con valutazioni, osservazioni e/o richieste di integrazioni finalizzate alla valutazione dell’impatto sull’ambiente del progetto.

Tutto ciò premesso e considerato si rileva e contesta quanto segue:

1. il parere inoltrato al MASE dalla Regione Siciliana Ass. Territorio e Ambiente , Servizio 1, evidenzia alla pagina 1 che si tratta di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 (cd. PAUR). Qui giova subito asserire che la scrivente **non ha attivato alcuna procedura ai sensi dell'art.27 bis del D.Lgs 152/2006 (PAUR)** perché l'impianto di qua, per la sua potenza (**39,50 MW**) e per caratteristiche (impianto agrovoltaiico sito in area non idonea) era soggetto alla procedura di cui all'allegato II – Parte II (Progetti di competenza statale) del D.Lgs. 152/2006 (e cioè alla VIA Nazionale) nonché al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03, mentre la procedura di cui all'art.27 bis prevede un iter che espleta le verifiche di carattere ambientale esclusivamente innanzi alla Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente e conclude il suo iter valutativo innanzi alla Regione Siciliana – Assessorato Energia per l'emissione del decreto finale. Orbene pur essendo tale procedimento riconosciuto come sottoposto alla procedura di valutazione ambientale nazionale presso il MASE, viene poi ricondotto alla mera procedura regionale di PAUR rinviando alla documentazione ed alle informazioni contenute nel nuovo portale regionale di cui (addirittura!) si comunica un codice di procedura regionale del tutto inesistente: 2726. **Infatti della procedura regionale n. 2726 non si rileva alcuna traccia sul portale regionale.**
2. Il parere di cui si tratta, a pag. 20, punto 5 (Valutazioni Finali), fa espresso riferimento alla carenza di documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica dei terreni di progetto adducendo inoltre che nel particellare di esproprio le uniche aree individuate sono aree indicate come *“aree in asservimento”*; partendo da tale asserzione la Commissione vorrebbe in qualche modo contestare la violazione dell'art. 2 L.R. 29/2015, commi 2, 3 e 4, del tutto ignorando che l'attivazione della procedura VIA Nazionale non richiede espressamente di caricare sul portale del MASE la documentazione atta a dimostrare la disponibilità giuridica dei terreni. Tale documentazione è invece richiesta nella procedura di Autorizzazione Unica (ex art. 12 - d.lgs. 387/03) a cui la scrivente ha adempiuto tramite presentazione di apposita istanza di AU presso la Regione Siciliana, Dipartimento dell'Energia in data 29.09.2023, prot. 30012 avendo provveduto a fornire evidenza dei suddetti titoli di disponibilità giuridica dei terreni interessati dall'area di impianto ed avendo inoltre formalmente richiesto il riconoscimento di pubblica utilità dell'opera con la richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'asservimento dei terreni relativi alle sole opere accessorie. Si tratta, nella fattispecie di cavidotti la cui posa in opera è prevista all'interno della carreggiata di strade preesistenti che solo in alcuni piccoli tratti prevedono un asservimento, non quindi una procedura ablativa dei fondi (cfr. conclusioni erronee della Commissione contenute a pag. 20, punto 5 del parere come già indicato all'inizio del presente paragrafo);
3. Alla pag. 21 comma II, tra le valutazioni richiamate a supporto di tale parere si cita la sentenza n. 647 del 5.10.2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia che stabilisce la necessità per il proponente (sempre all'interno di una procedura regionale di PAUR nella regione Sicilia) di dimostrare la disponibilità dei terreni per gli **impianti eolici**, fattispecie di cui

nello specifico non ci si occupa, ma i cui requisiti, anche volendo estenderli al resto di impianti IAFR, trovano comunque rispondenza per il progetto di qua, in quanto la scrivente Società aveva già prodotto tale prova di disponibilità dei terreni tramite il deposito dei contratti preliminari notarili relativi alle aree di impianto quali documenti allegati all'istanza di AU la quale, a sua volta, era stata corredata dall'istanza di attivazione delle procedure di asservimento per il cavidotto quale opera accessoria. **Risulta pertanto, falsa e palesemente erronea l'affermazione della Commissione secondo la quale la scrivente Società non ha validamente documentato la disponibilità dei terreni.**

4. Sempre a pagina 21, III comma, si rileva *“la mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e la non riconducibilità della eventuale procedura espropriativa alle sole parti al servizio del funzionamento della struttura principale nonché della disponibilità giuridica per le restanti aree interessate dal progetto”*; anche per tale affermazione occorre segnalare nuovamente che la scrivente con l'attivazione della procedura Autorizzativa Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 ha espressamente richiesto al Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse (come espressamente richiesto dal comma 4-bis dell'art. 12 D.Lgs. 387/03, il cui comma 1, giova ricordare, espressamente prevede che *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*) (cfr. punto C delle premesse) essendo stati già forniti pertanto tutti i titoli utili a dimostrare la disponibilità dei terreni ed attivate tutte le procedure di cui al punto 2 che precede.
5. Al comma IV si considera che *“in relazione agli impatti sulle matrici ambientali non sono stati descritti quelli riguardanti la componente rifiuti, (...) né è stato prodotto elaborato grafico con indicazione dei punti di monitoraggio per le matrici ambientali”*; su questo punto si fa presente che le *“Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)”* elaborate dal MASE, non prevedono la trattazione delle questioni relative ai rifiuti nella predisposizione del PMA stesso. L'art. 24, comma 3, del D.P.R. 120/2017 consente *“Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui , all'articolo 185, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti”*. L'impianto in progetto risulta essere escluso dalla disciplina dei rifiuti rispettando quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006, all'art. 185, comma 1, lettera c): *“Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [...] c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a*

fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

6. In relazione al comma VIII nel quale si segnala che il paesaggio connotato da colture produttive specializzate verrebbe stravolto dal progetto fotovoltaico in esame, stante la grande estensione dei pannelliche comportano un'abnorme consumo di suolo agricolo....., viene oggettivamente da pensare che la vera natura del progetto presentato sia stata semplicemente ignorata: come si legge nella descrizione delle aree impegnate, riportato peraltro nel parere regionale, la superficie coltivata sarà pari ad oltre il 90% della superficie di intervento. La tematica all'avanguardia sviluppata nella concezione del progetto **agri fotovoltaico** presentato assorbe completamente ogni pregresso dubbio sulla reale perdita di suolo che in precedenza, lo ricordiamo, è stato il motivo trainante del declino del fotovoltaico a terra che diversamente non consente attività agricole sul terreno ed al quale sembra fare invece erroneo riferimento la Commissione Tecnica Specialistica della Regione Siciliana.

In ultimo non si può non rilevare con quali contenuti la regione esprime il proprio parere negativo escludendo a priori ogni forma di contraddittorio, precludendo l'invio di una documentazione integrativa ed “invitando” l'organo superiore di valutazione Statale a *ritenere a sua volta improcedibile il progetto in quanto illegittime tutte le istanze per le quali non sia dimostrata la disponibilità giuridica dei suoli*. A tal proposito la scrivente evidenzia che laddove codesto Ministero, nell'ambito della procedura attivata ritenesse invece utile l'apporto di integrazioni tecniche o chiarimenti la società si renderà disponibile alle verifiche eventualmente richieste.

L'espressione di tale parere si chiude con la prospettiva di azioni giudiziarie qualora la Commissione VIA Statale dovesse esprimersi favorevolmente sul progetto a tutela del proprio territorio. Viene qui da chiedersi a quale tutela faccia realmente riferimento l'ente regionale; sembrerebbe non di certo quella ambientale, accennata con imprecise asserzioni a vantaggio di una mera verifica e valutazione dei titoli di disponibilità dei fondi che, come detto in precedenza, esula dalla procedura de quo essendo rinvenibile espressamente in quella Autorizzativa Unica già attivata dal proponente presso il Dipartimento dell'Energia ed ampiamente ignorata dall'Assessorato Ambiente della stessa regione Siciliana, dimenticando poi la natura meramente consultiva e non vincolante dell'Assessorato come ricordato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1487/2018 – “*Per gli interventi soggetti alla valutazione di impatto ambientale il parere regionale è **meramente consultivo e non vincolante**, reso ai soli fini istruttori, con la conseguenza che lo stesso non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte della competente amministrazione statale, dovendosi escludere la sussistenza di un potere di codecisione della Regione.*”

Per tutto quanto riportato la scrivente intende contestare in toto il parere espresso dall'Assessorato Ambiente della Regione Siciliana per la manifesta inconsistenza delle criticità rilevate e poste a fondamento del parere stesso e per l'effetto


CHIEDE

che le proprie controdeduzioni vengano integralmente accolte da codesta spettabile Commissione in sede di valutazione di impatto ambientale.

Con la presente si fa inoltre presente che la scrivente provvederà a richiedere all'ente competente l'annullamento immediato del citato parere riservandosi in ogni caso qualunque altra azione nelle opportune sedi per la tutela dei propri interessi.

Delle presenti controdeduzioni si richiede la pubblicazione sul portale MASE riservandosi come detto successive azioni nei confronti dell'ente regionale.

Distinti saluti,



DS Italia 12 S.r.l.
Ing. Italo Rubeo